



Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari

Risposta al Documento di consultazione della Banca d'Italia del
18 novembre 2020

15 gennaio 2021

Premessa

Nell'apprezzare l'introduzione di un'applicazione proporzionata delle regole sulle remunerazioni e incentivazioni, di seguito si riportano alcuni quesiti che si ritiene opportuno chiarire nell'ambito degli esiti al Documento di consultazione sulle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" (di seguito "Documento di consultazione").

Preliminarmente è opportuno segnalare che nel Documento di consultazione non è indicata la tempistica di applicazione delle nuove prescrizioni. A tal proposito, è ragionevole prevedere l'applicazione della nuova disciplina a partire dalla "Relazione sulla Remunerazione 2022". Tale fattispecie sarebbe in linea con le tempistiche necessarie per la definizione della Relazione sulla Remunerazione delle Banche di Credito Cooperativo che, in virtù della specificità delle stesse e del Gruppo Bancario Cooperativo, richiede un articolato processo di condivisione tra Capogruppo e Banche Affiliate.

Quesito 1

Con riferimento alla Sezione I par. 7 "*Le banche applicano le presenti disposizioni a tutto il personale, a eccezione delle regole previste nella Sezione III, par. 1.2, par. 2.1, punti 3 e 4, par. 2.2.1 e par. 2.2.2, che si applicano solo al personale più rilevante (17). Le regole di maggior dettaglio previste nella Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1, non si applicano in ogni caso al personale più rilevante delle banche di minori dimensioni o complessità operativa (18) (19), né al personale più rilevante la cui remunerazione **variabile annua non superi 50.000 euro e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua***", si chiede di chiarire se la "e" debba essere intesa in modo congiunto (le due condizioni devono verificarsi assieme) o disgiunto (è sufficiente che si verifichi una delle due condizioni) per l'applicazione delle regole di maggior dettaglio.

Quesito 2

Con riferimento alla Sezione I par. 7 "*Le banche applicano le presenti disposizioni a tutto il personale, a eccezione delle regole previste nella Sezione III, par. 1.2, par. 2.1, punti 3 e 4, par. 2.2.1 e par. 2.2.2, che si applicano solo al personale più rilevante (17). Le regole di maggior dettaglio previste nella Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1, non si applicano in ogni caso al personale più rilevante delle banche di minori dimensioni o complessità operativa (18) (19), né al personale più rilevante la cui remunerazione **variabile annua non superi 50.000 euro e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua***". Si chiede di fornire la definizione di "Remunerazione Totale Annua".

Quesito 3

Con riferimento alla sezione I cap. 5.1 "*La valutazione sulla neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere è condotta con riguardo, tra l'altro, ai seguenti aspetti: **il costo della vita nel luogo di impiego**, il livello gerarchico, le responsabilità manageriali, la disponibilità sul mercato di personale con le competenze specialistiche rilevanti per la banca, la natura del contratto di lavoro (es. a tempo determinato o indeterminato), l'esperienza professionale del singolo membro del personale, l'eventuale riconoscimento da parte della banca di specifici benefici o indennità (es. connessi con lo status familiare)*" si chiede di esplicitare che il riferimento al "costo della vita nel luogo di impiego" intende indicare il paese (nazione) quale sede di lavoro del lavoratore.

Quesito 4

Nella Sezione III paragrafo 2.1 punto 5 del documento di consultazione si prevede che “*Allo stesso membro del personale non possono essere riconosciuti più **retention bonus** sulla base delle medesime ragioni, né simultaneamente sulla base di ragioni diverse*”.

A tal proposito, si chiede di chiarire se:

- “*non possono essere riconosciuti più **retention bonus** sulla base delle medesime ragioni*” debba intendersi solo simultaneamente o anche in periodi diversi.
- che cosa si intende con la dicitura “*medesime ragioni*” (degli esempi potrebbero essere di ausilio).

Fermo restando il divieto di riconoscere più *retention bonuses* simultaneamente, si chiede inoltre se è possibile modificare i contenuti e gli importi di un *retention bonus* in essere al fine di allungarne il periodo di efficacia.

Si chiede, infine, di chiarire se un patto di stabilità (o di prolungamento del preavviso) con vincolo unilaterale a carico del dipendente possa essere considerata una fattispecie diversa rispetto ad un patto di stabilità (o di prolungamento del preavviso) con vincolo reciproco a carico di entrambe le parti.

Quesito 5

Fermo restando l'applicazione di tutte le regole di maggior dettaglio per il personale mappato come più rilevante a livello consolidato di Gruppo, considerate le particolarità delle Banche di Credito Cooperativo e in applicazione del principio di proporzionalità, si chiede di valutare la possibilità di estendere, anche al **personale più rilevante delle BCC** il cui attivo è maggiore di 5 miliardi di euro, le deroghe all'applicazione delle regole di maggior dettaglio previste nella Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1, ciò soprattutto in considerazione della difficoltà dell'utilizzo di strumenti finanziari per questa particolare categoria di istituti. I principi e le indicazioni forniti nelle note “18” e “19” della Sezione I, par. 7, riferiti alle “banche di minori dimensioni o complessità operativa”, sembrano infatti più confacenti anche per le BCC che superano i 5 miliardi di attivo.

Quesito 6

Con riferimento alla sezione I par 5.1, in relazione al tema della **neutralità rispetto al genere**, si condivide pienamente il principio, previsto in diversi atti normativi del Credito Cooperativo, affinché sia garantito che tutti i dipendenti abbiano le stesse opportunità senza discriminazione alcuna nelle attività di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione. Fermo restando quanto espresso, in relazione alla dimensione di alcune Banche per cui risulta difficile o eccessivamente onerosa la comparazione di “posizioni”, in applicazione al principio di proporzionalità, si chiede di confermare la possibilità di riferirsi all'inquadramento e/o mansione.